

COMUNICATO STAMPA
LA PROVINCIA DI PISTOIA COMUNICA
LE NORME PER LA DETENZIONE E USO STORNI

Nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria, a seguito delle numerose richieste di interpretazione sulla detenzione ed uso come richiamo della specie storno, l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Pistoia (per informazioni: corso A.Gramsci n°110 Pistoia, tel. 0573/374408, fax 0573/374436 e mail p.corsini@provincia.pistoia.it), al fine di mettere i cacciatori nelle condizioni di rispetto della normativa venatoria, precisa che:

la disciplina e l'uso di specie **cacciabili e catturabili** da usare come richiamo è stabilita dalla legge regionale 3/94 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal Regolamento regionale 25.2.2004 n. 13. In particolare la detenzione e l'uso degli stessi da parte dei cacciatori sono autorizzati dalle denunce a suo tempo presentate alla Amministrazione Provinciale o dalle ricevute di cessione di allevatori o certificazioni di conferimento dai centri di cattura sulle quali deve essere riportato solo la specie e il nominativo degli acquirenti essendo decaduto per legge l'obbligo di inanellamento.

Lo status giuridico dello **storno** è quello di specie non cacciabile e quindi detenibile e allevabile solo a **scopo amatoriale**.

La detenzione di tale specie provenienti da **cattura** è legittima se a suo tempo denunciata alla Amministrazione Provinciale e trasformata in detenzione a scopo amatoriale al momento dell'esclusione dello storno dalle specie cacciabili, ma i soggetti detenuti non possono essere usati come richiami per gli abbattimenti (deliberazione Giunta Regionale n. 811 del 27.08.2004)

Se provenienti da **allevamento** gli storni possono essere detenuti:

A) se denunciati antecedentemente alla entrata in vigore dell'esclusione dello storno dalle specie cacciabili e per i quali è stata richiesta l'autorizzazione alla detenzione a scopo amatoriale

B) se provenienti da allevamento il cui titolare sia iscritto alla F.O.I. (Federazione Ornitologia Italia)

A conferma di quanto sopra si precisa che il R.R. 13/2004 prevede che in caso di vendita dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza che deve riportare la specie, il **numero di anello**, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'allevamento.

I soggetti detenuti nel rispetto di quanto sopra possono essere utilizzati come richiami.

In ogni caso, i **soggetti detenuti devono essere inanellati** essendo decaduto l'obbligo solo per le specie cacciabili e catturabili

Tutti gli allevamenti, anche quelli precedentemente autorizzati, devono ricadere sotto la nuova normativa (Art. 41 e seguenti del R.R. 25.2.2004, n. 13) e trasformati in allevamenti a scopo amatoriale..

Pistoia 31 agosto 2004